

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA COMUNE E LIBERE ASSOCIAZIONI

Art. 1

Il Comune valorizza le libere forme associative di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, economica, sociale, culturale, sportiva, tese a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi. A tal fine favorisce la formazione di organizzazioni di volontariato e di associazioni che perseguono senza scopo di lucro finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico, compatibili con i fini istituzionali del Comune.

Art. 2

Al fine di disciplinare i rapporti fra il Comune, le organizzazioni e le associazioni di cui all'art. 1 e per contribuire a valorizzarne il ruolo e la funzione in modo compatibile, omogeneo e non sovrappositivo con l'azione svolta dal Comune, nei diversi settori interessati, è istituito l'Albo delle Associazioni operanti a livello comunale, suddiviso per categorie di finalità così come segue :

- a. Albo delle Associazioni che hanno prevalente finalità relativa alle attività economiche;
- b. Albo delle Associazioni dedite ad attività culturali, all'istruzione, all'educazione, alla formazione all'arte;
- c. Albo delle Associazioni sportive;
- d. Albo delle Associazioni dedite allo spettacolo, al folklore ed al tempo libero;
- e. Albo delle Associazioni delle politiche sociali e del volontariato;
- f. Albo delle Associazioni che operano per la tutela, la promozione, lo sviluppo e l'organizzazione del territorio, del patrimonio artistico e dell'ambiente;
- g. Albo delle Associazioni giovanili;
- h. Albo delle Associazioni degli anziani;
- i. Albo delle Associazioni che operano nell'ambito dell'impegno civico di tutela e promozione dei diritti dei cittadini;
- l. Albo dei comitati e delle Associazioni la cui attività non è riconducibile alle competenze degli albi descritti in precedenza.

Possono richiedere di iscriversi all'Albo le organizzazioni e le associazioni legalmente costituite.

La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo, unitamente ad una copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e di copia di un documento d'identità del legale rappresentante se si tratta di Associazioni locali, o anche solo da una lettera di presentazione della dirigenza nazionale se si tratta di Associazioni di emanazione nazionale, deve essere presentata al responsabile dell'Ufficio "Partecipazione, Politiche Sociali e Giovanili" il quale provvederà ad iscrivere l'Associazione che ne ha fatto richiesta, nel relativo Albo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Per le associazioni sportive è richiesta oltre all'atto costitutivo, lo Statuto e il documento di identità del legale rappresentante, la trasmissione di anno in anno della copia dell'affiliazione alla Federazione sportiva, o ente di promozione di appartenenza, nonché il certificato d'iscrizione al registro nazionale del CONI.

Le Associazioni che svolgono attività nelle varie materie previste dalle Consulte possono iscriversi in più Albi e quindi hanno diritto ad un rappresentante per ciascun settore per il quale ottengono l'iscrizione agli Albi.

Art. 3

L'Ufficio "Partecipazione, Politiche Sociali e Giovanili" è incaricato della conservazione dell'Albo delle Associazioni suddiviso per categoria di finalità. Il suddetto Albo viene pubblicato sul sito web del Comune di Amalfi.

Art. 4

Le Associazioni regolarmente iscritte all'Albo possono:

- a. accedere ai provvedimenti definitivi dell'Amministrazione ed estrarre copie di essi attraverso il proprio legale rappresentante, nel rispetto del regolamento comunale sul diritto di accesso e relativamente ai propri ambiti di attività;
- b. presentare proposte di deliberazione al Sindaco il quale, valutatane l'importanza provvederà a sottoporle all'esame degli organi istituzionali competenti;
- c. farsi promotrici di referendum consultivi, nei modi previsti dallo Statuto Comunale;
- d. partecipare alle Consulte comunali di categoria e di settore o alle Commissioni che il Comune istituirà e che saranno disciplinate da appositi regolamenti;
- e. stipulare convenzioni con il Comune per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali;
- f. chiedere al Comune il patrocinio di eventuali manifestazioni, un sostegno finanziario o un aiuto in servizi o beni materiali allo scopo di realizzare progetti, attività e manifestazioni di interesse pubblico nel rispetto delle norme e dei regolamenti comunali vigenti;
- g. partecipare attraverso un proprio delegato all'Assemblea generale (Coordinamento) delle Associazioni;
- h. Accedere al prospetto annuale dei contributi erogati e al prospetto relativo alla concessione stabile di locali di proprietà comunale in favore delle Associazioni iscritte all'Albo, nonché ai consuntivi dell'attività svolta dalle singole Associazioni e da essi prodotte a termini dell'art. 2.

Art. 5

Le Associazioni regolarmente iscritte all'Albo devono:

- trasmettere il consuntivo dell'attività svolta nell'anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, comunicando il nominativo del rappresentante legale, ogni qualvolta se ne verifichi il cambiamento;

- impegnarsi a partecipare alle riunioni del Coordinamento delle Associazioni ed in caso di assenza a tre incontri consecutivi decadono automaticamente dall'Albo;

Art. 6

Il Coordinamento delle Associazioni rappresenta l'Assemblea delle organizzazioni iscritte all'Albo e può esprimere pareri, proposte e raccomandazioni anche ad altri Enti ed Istituzioni locali su :

- I regolamenti comunali relativi alle attività e al funzionamento dei servizi che rientrino nei settori di attività interessati;
- Il bilancio comunale;
- I singoli investimenti riguardanti settori di competenza;
- Convenzioni relative alla gestione di impianti e servizi nei settori di competenza;
- Deliberazioni concernenti le tariffe per l'uso di impianti o attrezzature, relative ai settori di competenza.

Art. 7

Le riunioni del Coordinamento delle Associazioni sono convocate dal Sindaco o da suo delegato.

Il Coordinamento delle Associazioni si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Art. 8

Il presente Regolamento può essere modificato solo dopo l'acquisizione del parere, obbligatorio ma non vincolante, del Coordinamento delle Associazioni.